

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1375)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1985

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215,
recante differimento di termini in materia di riduzione della
capacità produttiva nel settore siderurgico

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, così come risulta modificato dalla legge di conversione 22 aprile 1985, n. 143, è stato prorogato al 31 maggio 1985 il termine del 31 dicembre 1984 fissato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, per la realizzazione di riduzioni di capacità produttive di impianti siderurgici. Lo stesso articolo prevede, sempre ai fini della erogazione del contributo stabilito dalla legge n. 193, che le operazioni di rottamazione devono essere iniziate entro il 31 marzo 1985.

I termini in questione erano stati previsti sia in relazione agli orientamenti che erano emersi in sede comunitaria ai fini della autorizzazione alla concessione degli aiuti, sia sulla base delle previsioni dello stato di realizzazione del programma di smantellamento.

La Commissione CEE ha recentemente adottato la decisione n. 1018 del 19 aprile 1985, che modifica quella n. 2320/81, in base alla quale il termine ultimo per il versamento degli aiuti è spostato dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

Inoltre, importanti accordi interaziendali, di importanza determinante ai fini del raggiungimento degli equilibri tra le artico-

late presenze nell'ambito del settore siderurgico, sono in via di definitiva conclusione. In maniera particolare ci si riferisce agli sviluppi connessi alla partecipazione del settore privato nel Consorzio di rilevazione dell'area a caldo dello stabilimento di Cornigliano, ma anche in altri consorzi tendenti a favorire processi di razionalizzazione attraverso riduzioni di capacità produttiva di acciaio. In relazione a tali obiettivi, il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 e il CIPI dovranno ancora adottare ulteriori delibere connesse all'applicazione dell'articolo 2 della citata legge.

In rapporto a tali fatti nuovi e all'esigenza di svolgere gli adempimenti previsti in tempi più ragionevoli rispetto a quelli in atto previsti, si rende indispensabile prorogare i termini già fissati per la effettuazione delle riduzioni di capacità produttiva. Poichè peraltro da un lato si intende accelerare al massimo il processo di razionalizzazione del settore e dall'altro si tratta di realizzare, ai fini dell'applicazione della legge, gli ultimi adempimenti del programma, la proroga proposta è limitata, per entrambi i termini, al 30 giugno 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

Decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 1° giugno 1985.

Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la realizzazione di riduzioni della capacità produttiva del settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: **MARINAZZOLI**